

N. R.G. 14989/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Patrizia Pompei	Presidente
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore
dott. Leonardo Scionti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14989/2013** promossa da:

SAMAN INDRALAL WEERARATNE MATARA MAHAWIDANA (C.F. WRRSNN68H03Z209O), con il patrocinio dell'avv. PACINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA IX FEBBRAIO 7 – FIRENZE presso il difensore avv. PACINI MASSIMO

ATTORE

contro

LE BALLODOLE SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PEZZANO ANTONIO e dell'avv. CECCONI FRANCESCO (CCCFNC72L08D612B) VIALE E. TORRICELLI 15 50125 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE EVANGELISTA TORRICELLI 15 50125 FIRENZE presso il difensore avv. PEZZANO ANTONIO

ANTONFRANCESCO FALLACI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PEZZANO ANTONIO e dell'avv. CECCONI FRANCESCO (CCCFNC72L08D612B) VIALE E. TORRICELLI 15 50125 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE EVANGELISTA TORRICELLI 15 50125 FIRENZE presso il difensore avv. PEZZANO ANTONIO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

WEERARATNE MAHAWIDANA SAMAN INDRALAL (di seguito WMSI per brevità) conveniva in giudizio la società LE BALLODOLE S.R.L. (di seguito solo LE BALLODOLE per brevità) e ANTONFRANCESCO FALLACI chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo: in via preliminare, assegnare al Sig. Antonfrancesco Fallaci un termine ai sensi dell’art. 481 c.c. per dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità del Sig. Antonio Fallaci. In caso di rinuncia o omessa dichiarazione nel termine si chiede sin d’ora nominarsi un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c.; in tesi a) accertare la mancata valida convocazione dell’attore, dichiarare l’illegittima, nulla, inesistente, inefficace, o annullabile l’assemblea della società convenuta del 10 aprile 2013; in ipotesi dichiarare comunque illegittima, nulla, inesistente, inefficace, o annullabile la detta delibera, laddove revoca l’attore dalla carica di amministratore della società; in ulteriore ipotesi, condannare la società convenuta al risarcimento del danno per la revoca dalla carica di amministratore, anche perché convenuta al risarcimento del danno per la revoca dalla carica di amministratore, anche perché convenuta in assenza di giusta causa, nella misura che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa; b) condannare la società convenuta al pagamento del compenso quale amministratore in favore dell’attore, dalla data di nomina all’introduzione del presente giudizio o in ipotesi alla data di revoca, nella misura che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa; c) accertare che l’attore è tutt’ora titolare dell’1% delle quote sociali della società convenuta. Con vittoria ed onorari del presente giudizio”*.

Costituitisi giudizio la società LE BALLODOLE e AF contestavano gli assunti attorei concludendo: *“- in via preliminare, accertare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione e per l’effetto fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all’articolo 163 c.p.c. anche al fine di consentire ai comparenti di proporre eventuale domanda riconvenzionale; - sempre in via preliminare accertare e dichiarare l’incompetenza/mancanza di giurisdizione di Codesto Ill.mo Tribunale adito, in quanto la controversia in oggetto deve ritenersi devoluta, in forza della clausola compromissoria prevista all’articolo 30 dello statuto sociale ad un Collegio Arbitrale. - Nel merito rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”*.

In I memoria ex art. 183 c.p.c. parte convenuta concludeva in via pregiudiziale per la declaratoria di incompetenza/mancanza di giurisdizione dovendo la controversia ritenersi devoluta, in forza della



clausola compromissoria prevista all'articolo 30 dello statuto sociale ad un Collegio Arbitrale e nel merito per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

IN VIA PREGIUDIZIALE

Sull'incompetenza/mancanza di giurisdizione di questo Tribunale

L'attore ha chiesto la declaratoria di illegittimità nullità, inesistenza, inefficacia o annullabilità della delibera assembleare del 10 aprile 2013 per la propria mancata valida convocazione.

Il medesimo è stato convocato nell'aprile 2013 all'indirizzo di Firenze via Reginaldo Giuliani, 232, ma l'avviso di convocazione è tornato alla convenuta mittente poiché sconosciuto all'indirizzo.

Come si evince dal certificato storico prodotto da WMSI il medesimo risulta residente a Firenze dal 27.06.2001 al 25.09.2009 in via Reginaldo Giuliani, 232, dal 26.09.2009 al 27.03.2013 in via Ferdinando Paoletti, 40, nonché dal 18.03.2013 alla data del 12.06.2014, portata dal suddetto certificato storico, in via Umberto Crocetta, 41.

Parte convenuta ha sollevato l'eccezione di compromesso invocando l'art. 30 dello statuto sociale.

La clausola compromissoria oggetto di tale articolo prevede espressamente che *“le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Firenze”*.

Rilevasi, al riguardo, che le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17283** del 28/08/2015).

In particolare “la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15890** del 20/09/2012).



Infatti, "l'ambito delle nullità non coincide con l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendosi in quest'ultima area ricomprensivi esclusivamente le nullità insanabili, solo per le quali, infatti, residua il regime della "assoluta inderogabilità" e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15890 del 20/09/2012).

La nozione di assoluta indisponibilità va, dunque, tenuta distinta da quella di inderogabilità, posto che solo la prima trascende la singola situazione giuridica soggettiva prescindendo dalla condotta delle parti, poiché tutela interessi di rilievo pubblicistico e dà luogo a nullità insanabile. La sola contrarietà a norme imperative, in assenza di una reazione dell'ordinamento che prescinda dalla condotta delle parti, non individua, quindi, l'ambito dei diritti assolutamente indisponibili.

Le suddette considerazioni trovano supporto normativo proprio nel combinato disposto di cui agli artt. 2379 co. 1 e 2479 ter co. 3 c.c., posto che la nullità della delibera per mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale ed impossibilità o illiceità dell'oggetto si sana, se la deliberazione non è impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione, né a deposito. Solo per le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, le quali possono essere impugate senza limiti di tempo nessuna sanatoria è, invece, prevista.

Pertanto, poiché le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, pur dando luogo ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. al pari di quelle prese in assoluta mancanza di informazione, a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, sono sanabili laddove, chiunque vi abbia interesse non le abbia impugate entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma della stessa norma, le relative controversie possono essere oggetto di clausola compromissoria, poiché non si verte in tema di assoluta indisponibilità del diritto.

Anche le restanti domande proposte dall'attore di accertamento dell'invalidità della delibera di revoca dalla propria carica di amministratore e della propria titolarità del 1% delle quote sociali e sono compromettibili in arbitri, in quanto relative al suo rapporto di socio con la società LE BALLODOLE

La clausola compromissoria de qua è inoltre legittima, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 34 D.L.vo n. 5/2003 secondo cui la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, avendo conferito il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società ed è quindi pienamente vincolante è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, ai sensi della medesima norma.



L'art. 30 dello Statuto sociale dispone altresì:

“Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi trenta giorni, esercitare il diritto di recesso”.

Trattasi di clausola di arbitrato irrituale che tuttavia non trova applicazione in parte qua, posto che ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 5/2003 *“anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell' articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”.*

Ha luogo dunque, *ex lege*, una eterointegrazione sostanziale *“anche oltre la tecnica della sostituzione automatica della clausola difforme, purché venga dato seguito all'obbligo legale della decisione secundum ius, indipendentemente dall'uso officioso del potere di sostituzione del contenuto negoziale”* (Cass. Sez. 6 - 1, **Sentenza n. 1101** del 21/01/2016).

La clausola di arbitrato irrituale endosocietario dunque a fronte dell'automatica applicazione dell'art. 36 D.L.vo n. 5/2003, non determina *“l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ.”* (Cass. civ. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 10300** del 13/05/2014).

Va quindi dichiarata la propria incompetenza a favore del Collegio Arbitrale, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

Trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo” (Cass. Sez. 6 - 1, **Sentenza n. 1101** del 21/01/2016).

SPESE PROCESSUALI

Le spese devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività prestata, della natura, del valore della causa e della sua complessità.



P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da WEERARATNE MAHAWIDANA SAMAN INDRALAL nei confronti della società LE BALLODOLE S.R.L. e di FALLACI ANTONFRANCESCO, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così provvede:

1. dichiara la propria incompetenza a favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale della società convenuta, dinanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in € 3.971,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge.

Firenze, 19.07.2016

Il Giudice Relatore

dott. Anna Primavera

Il Presidente

dott. Patrizia Pompei

